

## **Legge 3 agosto 1949, n. 536**

### **Tariffe forensi in materia penale e stragiudiziale e sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti dal D.L.L. 23/11/1944, n. 382.**

(pubblicata nella G.U. n° 193 del 24/08/1949)

*(stralcio)*

---

#### **Art. 2**

[1] I contributi previsti dal Decreto Legislativo Luogotenenziale 23/11/1944, n. 382, a favore dei consigli degli ordini e dei collegi, anche se trattasi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai consigli medesimi.

[2] Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare.

[3] La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del consiglio professionale quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute.